

Pubblicato il 24/01/2024

N. 00268 /2024 REG.PROV.CAU.  
N. 16702/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16702 del 2023, proposto da

Calogero Alletto Sanfilippo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Rita Cesaria, Annaelvira Falconetti, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

PER L'ANNULLAMENTO  
(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

-del provvedimento Prot. n. 344249/2023 pubblicato sul sito web dell'Amministrazione intimata in data 29 settembre u.s., recante la distribuzione dei 900 posti messi a bando tra le Direzioni Centrali

e Regionali dell'Agenzia, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno

ricorrente;

-dell'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione intimata in data 19 settembre 2023,

recante l'atto di approvazione della graduatoria finale di merito della "Selezione pubblica per

l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia

retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico", nella parte in cui non contiene il nominativo del

ricorrente;

-della graduatoria finale del concorso de quo, pubblicata sul sito web ufficiale di controparte in

data 19 settembre u.s., nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, pubblicata sul sito web ufficiale di controparte

in data 19 settembre u.s., nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-del provvedimento Prot. n. 325341/2023 del 19 settembre u.s., con cui la p.a. intimata ha proceduto

all'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso de quo;

-dell'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione, in data 23 giugno u.s.,

contenente

l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale della “Selezione pubblica per

l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia

retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”, nella parte in cui non contiene il nominativo del

ricorrente;

-dell'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione resistente in data 23 giugno u.s., recante

la data di convocazione e le date della prova orale della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo

indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo

professionale assistente tecnico”, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

-dell'avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione recante gli esiti della prova scritta la

“Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area

funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”, nella misura in cui dovesse

essere interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-di tutti gli avvisi pubblicati rispettivamente dal 14 luglio 2023 al 4 agosto 2023, sul sito web

ufficiale dell'Amministrazione, contenenti gli esiti della prova orale della “Selezione pubblica per

l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia

retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”, nella parte in cui non

includono il nominativo

del ricorrente;

-dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione procedente in data 23 giugno u.s., nella parte in cui non include l'odierno

ricorrente;

-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un

punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario

prova, di un quesito errato e/o fuorviante;

-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 23,4 punti, in quanto

inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito palesemente

erroneo e/o fuorviante;

-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de

quo, con particolare riferimento al quesito n. 10, del correttore e del foglio risposte;

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o

approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso

de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 10, del

questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o

fuorviante;

- dei verbali di correzione della prova scritta del concorso, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio;

-ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 6 del bando di “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”;

-ove occorra e per quanto di ragione, del bando della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico”;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

#### PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre, previa rettifica in aumento del punteggio assegnato nella prova scritta o in

subordine previo annullamento della doppia soglia di sbarramento, l'ammissione dell'odierna

parte ricorrente alla prova orale della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di

complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente

tecnico”, anche tramite l'indizione di una sessione di prove suppletive e/o ogni altra misura idonea

al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell'elenco dei candidati

ammessi alla prova orale del concorso;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga, previa rettifica in aumento del punteggio assegnato nella prova

scritta o in subordine previo annullamento della doppia soglia di sbarramento, l'ammissione di

parte ricorrente allo svolgimento della prova orale della selezione e/o ogni altra misura idonea al

soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell'elenco dei candidati

ammessi alla prova orale del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un esame tipico della fase cautelare, non paiono condivisibili le

doglianze sul sistema del c.d. “doppio sbarramento” - sempre che siano stabiliti dalla lex specialis i criteri che consentono di predeterminare il numero dei concorrenti - anche in considerazione dei precedenti della Sezione relativi ad altre procedure selettive indette dall’Agenzia delle Entrate, che si ritiene di condividere (cfr. sentenza n. 10908/2018);

Considerato che, per le restanti doglianze, il ricorso necessita della più approfondita valutazione propria della fase di merito, per la quale occorre fissare la pubblica udienza come da dispositivo;

Ritenuto inoltre di disporre l’integrazione del contraddittorio, all’uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell’indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) Respinge l’istanza cautelare in epigrafe.
- 2) Fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 18 giugno 2024;
- 3) Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Maria Rosaria Oliva, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Achille Sinatra**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**